

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3939/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che modifica taluni atti comunitari relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativa alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo punto,

visto il regolamento (CEE) n. 3908/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 2658/87 gli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari recanti adozione della nomenclatura combinata sono della competenza della Commissione; che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3908/87, le modifiche di sostanza si effettuano secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio <sup>(3)</sup>;

considerando che si deve procedere alla modifica di vari regolamenti del settore delle carni ovine e caprine, sia sotto l'aspetto tecnico, sia in determinati punti di sostanza, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, dato il numero ed il contenuto dei testi per i quali è necessario procedere ad un adeguamento degli stessi, occorre raggruppare in un unico regolamento modificativo l'insieme delle modifiche;

considerando che gli adattamenti previsti dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3908/87, sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(4)</sup> è sostituito dal seguente testo:

«— il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90, 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità;».

### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup> è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata.»

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

### Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 16. 10. 1980, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.